



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE **DELIBERA N° 100 del 08/05/2025**

OGGETTO: GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2024 – GAP

L'anno duemilaventicinque il giorno otto del mese di Maggio alle ore 14:00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	CECHELLI MATTEO	X	
2	Vice Sindaco	CORUCCI FRANCESCO	X	
3	Assessore	BALATRESI MARCO	X	
4	Assessora	COLI FABIANA		X
5	Assessore	PANCRAZZI FILIPPO	X	
6	Assessora	PAOLICCHI ROBERTA	X	
7	Assessora	PISANO ANGELA	X	
8	Assessora	PUGLIESE CANDIDA	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. Matteo Cecchelli, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Visto che gli elenchi di cui sopra, ai sensi del paragrafo 3.1 del Principio contabile citato, “sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione” e che la “versione definitiva [...] è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato”; l'amministrazione pubblica capogruppo, ai sensi del paragrafo 3.2 del Principio contabile citato, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato “comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2” di cui sopra che “saranno comprese nel [...] bilancio consolidato del prossimo esercizio”;

Preso atto che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

Rilevato che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2024 con cui è stata approvata la Revisione periodica delle società partecipate dal comune di San Giuliano Terme e la Relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 2023 ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Considerato che:

- Secondo quanto disposto dal principio contabile sopra citato, il gruppo “amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal presente decreto;
 - la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**;
 - costituiscono pertanto componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
 1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. **Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;**
 2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. **A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni¹;**
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - α) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - β) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 - χ) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
 - δ) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - ε) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. **L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante².** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
- L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.**
- Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti**

¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

in liquidazione³.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione⁴;**

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

3.2 ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante⁵.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.⁶

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.3 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere **dal 2019⁷**, con riferimento **all'esercizio 2018** la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è

³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁴ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁵ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Considerato che il Comune di San Giuliano Terme partecipa ai seguenti enti/società:

Società/Enti	Entità della partecipazione	Natura della partecipazione	Gap SI/NO	Da Consolidare SI/NO
Ge.S.Te. S.r.l.	100%	Società controllata	Sì	SI
A.P.E.S. S.c.p.a.	4,60%	Società partecipata	Sì	SI
Consorzio Società della Salute della Zona Pisana	10,04%	Ente strumentale	Sì	SI
Retiambiente S.p.a.	1,10%	Società in controllo congiunto	Sì	SI
CTT Nord S.r.l.	3,084%	Società partecipata	NO	NO
Farma Q3 San Giuliano S.r.l.	5%	Società partecipata	NO	NO
Toscana Energia s.p.a	1,75%	Società partecipata	NO	NO
Gea S.r.l. (in liquidazione)	7,76%	Società partecipata	NO	NO
Geofor Patrimonio srl	5,14%	Società partecipata	NO	NO

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra riportato, secondo i criteri espressi dal principio contabile richiamato, rientrino nel GAP del Comune di San Giuliano Terme:

- Ge.S.Te. s.r.l. società *in house*
- Retiambiente s.p.a. società *in house* a controllo congiunto
- A.P.E.S. S.c.p.a. società consortile a totale capitale pubblico
- Consorzio Società della Salute della Zona Pisana, Ente strumentale partecipato

Preso atto che RetiAmbiente S.p.A. redige bilancio consolidato con le proprie partecipate e, pertanto, ai sensi del citato Allegato 4/4 dovrà essere preso in considerazione tale bilancio in luogo di quello d'esercizio;

Visti i risultati delle verifiche effettuate in ordine alla soglia di rilevanza, calcolata con riferimento alle risultanze dei bilanci al 31.12.2023 (Comune di San Giuliano Terme anno 2023);

Parametri degli Enti da Consolidare

Parametri di riferimento dell'Ente capogruppo – Comune di San Giuliano Terme

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME – ANNO 2023					
Tot. Attivo	3%	Patrimonio Netto	3%	Tot. Componenti positivi della gestione	3%
€ 138.842.747,39	€ 4.165.282,42	€ 104.697.641,99	€ 3.140.929,26	€ 31.712.988,63	€ 951.389.66

Parametri di riscontro degli Enti partecipati rientranti nel GAP

Ente	Da Consolidare	% Possesso	Tot. Attivo	Rilevanza Attivo	Patrimonio Netto	Rilevanza P. Netto	Tot. Ricavi Caratteristici	Rilevanza Ricavi Caratt.
Ge.S.Te. S.r.l. ⁸	SI	100,00%	€ 2.989.656	NO	€ 300.133,00	NO	€ 2.923.358	SI
A.P.E.S. S.c.p.a. ⁹	SI	4,600%	€ 22.173.585	SI	€ 1.486.707	NO	€ 10.161.739	SI
Consorzio Società della Salute Zona Pisana ¹⁰	SI	10,04%	€ 21.349.663	SI	€ 1.559.857	NO	€ 31.782.837	SI
Retiambiente ¹¹ S.p.a.(gruppo)	SI	1,10%	€ 194.634.831	SI	€ 43.383.434	SI	€ 295.237.865	SI

Ritenuto conseguentemente di definire in relazione alle valutazioni esposte come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2024:

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME PER L'ESERCIZIO 2024:

Società/Enti	Natura della partecipazione	GAP	Tipologia	Missione Programma
Ge.S.Te. S.r.l.	Società controllata	Si	Missione 04 Diritto allo studio Missione 01 Servizi istituzionali e di gestione Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente	04-06 01-05 01-11 10-05 09-03
A.P.E.S. S.c.p.a.	Società partecipata	Si	Missione 08 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	08-02

⁸ Bilancio di riferimento: Consuntivo anno 2022.

⁹ Bilancio di riferimento: Consuntivo anno 2022.

¹⁰ Bilancio di riferimento: Consuntivo anno 2022.

¹¹ Bilancio di riferimento: Consuntivo anno 2022.

Consorzio Società della Salute della Zona Pisana	Ente Strumentale	Sì	Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia	12-02 12-04
Retiambiente s.p.a.	Società partecipata	Sì	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente	09-03

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA e DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME PER L'ESERCIZIO 2025 (previsione):

Società/Enti	Natura della partecipazione	GAP	Tipologia	Missione Programma
Ge.S.Te. S.r.l.	Società controllata	Sì	Missione 04 Diritto allo studio Missione 01 Servizi istituzionali e di gestione Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente	04-06 01-05 01-11 10-05 09-03
A.P.E.S. S.c.p.a.	Società partecipata	Sì	Missione 08 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	08-02
Consorzio Società della Salute della Zona Pisana	Ente Strumentale	Sì	Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia	12-02 12-04
Retiambiente s.p.a.	Società partecipata	Sì	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente	09-03

Rilevato che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:
- comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2024 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- ☐ trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine massimo

del 30 giugno 2025;

- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
 - le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica.

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o sul bilancio dell'Ente;

Con voti unanimi e palesemente resi

DELIBERA

1. Di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al D.P.C.M.;
2. Di approvare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune

di SAN GIULIANO TERME e il perimetro e l'ambito di consolidamento Anno 2024, come descritti in premessa e per le motivazioni ivi riportate;

3. Di approvare l'elenco di previsione del GAP e Perimetro di consolidamento per l'esercizio 2025, che andrà verificata sulla base di eventuali mutamenti intervenuti in corso d'esercizio;
4. Di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di SAN GIULIANO TERME oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2024 citate in premessa e che qui si richiamano integralmente.

Inoltre, attesi i motivi di urgenza, al fine di rendere operativi gli atti, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Il Sindaco
Matteo Cecchelli

Il Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio

(atto sottoscritto digitalmente)